

AULA B

14150/02

M



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Oggetto: Lavoro

R.G.N. 7220/2000

A

Composta dai magistrati:

Dott. Stefano	Ciciretti	- Presidente
" Fernando	Lupi	- Consigliere
" Antonio	Lamorgese	"
" Pasquale	Picone	Relatore
" Paolo	Stile	"

Rep.

Cron. 32843

Ud. 4.6.2002

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

2617

sul ricorso proposto

da

CULLETTA Giuseppina, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Martini, n. 2, presso l'avv. Roberto Rizzo, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Galleano e ed Edmondo Gangitano con procura speciale apposta a margine del ricorso;

~~-ricorrente-~~

contro

POSTE ITALIANE SpA, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che, unitamente all'avv. Roberto Pessi, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;

~~controricorrente~~

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3457 in data 31 marzo 1999 (R.G. 750/98);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.6.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;


udito l'avv. Fiorillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano ha respinto l'appello di Giuseppina Culetta contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato, tra l'altro, la domanda proposta nei confronti delle Poste Italiane SpA per l'accertamento dell'illegittimità dell'attribuzione delle mansioni di portalettere in luogo di quelle di addetta a compiti di segreteria precedentemente assegnate, con il risarcimento del danno da dequalificazione.

La controversia è stata decisa dal Tribunale sulla base dell'art. 46 del c.c.n.l., interpretato nel senso che stabiliva l'equivalenza tra tutte le mansioni inerenti ai profili professionali dei dipendenti inquadrati nell'area operativa, prevedendo espressamente la fungibilità del personale tra i diversi settori, assicurata anche orizzontalmente, in sede di prima applicazione, tra i dipendenti che svolgevano in precedenza mansioni proprie di diverse qualifiche (le categorie proprie del regime pubblicistico). La conclusione è stata,



quindi, che l'applicazione del contratto collettivo comportava che fossero proprie dei dipendenti inquadrati nell'area operativa tutte le mansioni ^{invece} proprie dell'area stessa, sicché non si era neppure in presenza di una fattispecie di mutamento di mansioni in senso tecnico, restando così inapplicabile il disposto dell'art. 2103 c.c. che presuppone un mutamento della prestazione inizialmente dovuta.


La cassazione della sentenza è domandata da Giuseppina Culetta con ricorso per un unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso la SpA Poste Italiane.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 2103 e degli art. 1362 ss. c.c. in connessione con gli art. 46 e 47 del c.c.n.l. e le disposizioni dell'accordo integrativo 23.5.1995, nonché omessa e comunque insufficiente motivazione su punto decisivo.

Si sostiene che l'inquadramento nell'unica area operativa delle diverse mansioni in precedenza proprie di tre diverse categorie (4^a, 5^a e 6^a) non comportava che le mansioni stesse dovessero ritenersi tutte equivalenti e ciò era sancito dall'art. 47 del c.c.n.l. nella parte in cui contemplava la fungibilità anche in senso verticale, mentre l'art. 46 si limitava alla generica previsione relativa alla necessità di garantire l'intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi.

La pretesa equivalenza era smentita altresì dall'accordo sindacale 23.5.1995, nella parte in cui aveva stabilito che, in fase di prima applicazione, sarebbe stata attuata la completa fungibilità in senso orizzontale e la surrogabilità dal basso verso l'alto, senza limitazioni, tra le mansioni precedentemente classificate come di 5^a e 6^a categoria, ma non tra queste e le mansioni già proprie della 4^a categoria.

 Il Tribunale, dunque, in una fattispecie di attribuzione fino al luglio 1996 di mansioni corrispondenti a quelle della 5^a categoria, o addirittura della 6^a, non poteva considerare equivalenti alle mansioni da ultimo esercitate quelle di portaleggera, che, oltre tutto si risolvevano in pregiudizio delle possibilità di carriera.

La Corte giudica il ricorso fondato per quanto di ragione.

Nella decisione il Tribunale si è discostato dal principio di diritto, più volte enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale, in tema di *jus variandi* del datore di lavoro, il divieto di variazioni in *peius* opera quando al lavoratore, pur restando inalterata la sua collocazione nell'organizzazione gerarchica dell'impresa e la sua retribuzione, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto all'inquadramento formale, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti prospettive di miglioramento professionale (Cass. 17 marzo 1999, n. 2428; 10 agosto 1999, n. 8577; 3 novembre 1997, n. 10775; 11 gennaio 1995, n. 276).

In conclusione, è consentito affermare che nuove mansioni siano equivalenti alle ultime effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anche di arricchire, il patrimonio professionale precedentemente acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze (Cass., 28 marzo 1995, n. 3623; Cass. 26 gennaio 1993, n. 9319).

Il Tribunale, invece, si è limitato ad accertare che le mansioni assegnate alla ricorrente erano comprese in quelle proprie dell'area di inquadramento (area operativa), senza minimamente porle a confronto con quelle effettivamente da ultimo esercitate, onde verificarne, alla stregua delle previsioni del contratto collettivo e della concreta organizzazione aziendale, l'equivalenza negli aspetti sostanziali sopra precisati.

Sotto altro profilo, è indubbiamente corretto l'accertamento del Tribunale - e sono infondate le censure della ricorrente sul punto - secondo cui, con la nuova classificazione del personale introdotta dal c.c.n.l., non è più consentito fare riferimento alle mansioni proprie delle precedenti categorie, in quanto divenute tutte proprie dell'area operativa.

Questo accertamento, però, avrebbe giustificato il rifiuto di esaminare l'equivalenza tra le mansioni svolte in regime pubblicistico e le mansioni assegnate con l'entrata in vigore della nuova classificazione, perché si sarebbe trattato di mansioni da considerare come assegnate originariamente nel nuovo regime privatistico e contrattuale, senza possibilità di confronto con le non omogenee situazioni precedenti, restando inapplicabile alla vicenda l'art. 2103 c.c. in assenza del presupposto dell'esercizio del potere del datore di lavoro di variare le mansioni in precedenza assegnate.

Ma nella fattispecie risulta pacifico tra le parti che la variazione è stata disposta con riferimento a mansioni già assegnate alla ricorrente nella vigenza del contratto collettivo.

Sicché il Tribunale, senza che, coerentemente con la stessa sua impostazione, potesse darsi alcun rilievo al fatto che la provenienza della ricorrente fosse la categoria più bassa del regime pubblicistico, cioè la 4^a (stante l'irrelevanza di ciò nel nuovo sistema di classificazione), avrebbe dovuto indagare sul rispetto del limite dell'equivalenza in senso sostanziale delle nuove mansioni rispetto alle precedenti, equivalenza da accertare

alla stregua delle disposizioni contrattuali e aziendali in relazione ai reali contenuti professionali delle precedenti e delle nuove mansioni e alla loro collocazione nei complessivi assetti organizzativi dell'azienda.

L'errore di diritto consistito nel considerare necessariamente equivalenti tutte le mansioni per il solo fatto di essere comprese nella stessa qualifica formale (coincidente, secondo l'accertamento di merito, con l'area operativa) si è tradotto, quindi, in vizio di attività, essendo mancata l'indagine rivolta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi ai fini della formulazione del giudizio di equivalenza, giudizio che avrebbe dovuto essere fondato sul complesso delle disposizioni della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. In particolare, meritava un'appropriata indagine la deduzione della lavoratrice secondo cui la contrattazione collettiva contemplava anche la fungibilità "verticale" tra dipendenti assegnati all'area operativa.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al altro giudice, che designa nella Corte di appello di Brescia, affinché, in applicazione dell' enunciato principio di diritto, si proceda alla necessaria indagine di fatto in ordine all'equivalenza tra precedenti e nuove mansioni. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

SENTENZA DEPOSITATA IN UFFICIO DI
RISERVATO, LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-0-75 N. 833

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2002

Il Presidente

[Signature]

Il Consigliere estensore

[Signature]

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria



oggi, 2 OTT. 2002

IL CANCELLIERE

[Signature]